

CORTE DI APPELLO DI ROMA

(R.G. 350/2023 – sez. 2 - Giudice Rel. Dott. Montanaro)

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

PER: Il Signor **RENATO GRASSI** (C.F. GRSRNT40D13F158X) residente in Messina, via della Libertà n.347 rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Chiaramonte del Foro di Roma (C.F. CHRFP65H09C351L – PEC filippo.chiaramonte@avvocato.pe.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Guido Guinizelli n.23, giusta procura in calce al presente atto.

CONTRO: Signori **Raffaele Cerenza** (CF. CRNRFL61B01H892J) e **Franco De Simoni** (CF. DSMFNC41T16H501A) (avv. Marco Croce)

NEI CONFRONTI DI: Signori **Alberto Alessi** (CF. LSSLRT39E30B429E), **Giovanni Fontana** (CF. FNTGNN44D01L781F), **Renzo Gubert** (CF. GBRRNL44M11H066R), **Nino Luciani** (CF. LCNNNI37D30C912R), **Luigi D'Agrò**, **Gianfranco Melillo** (CF. MLLGFR48M03H703M), **Angelo Sandri** (CF. SNDNGL54A31G284), **Gabriella Strizzi** (CF. STRGRL63D47D643J), **Palmiro Scalabrin**, e **Graziella Duca** (CF. DCUGZL40P61Z149D).

Con atto di citazione notificato in data 18.1.2023 i Signori Raffaele Cerenza e Franco De Simoni proponevano appello avverso la sentenza della sentenza n. 10654/2022, pronunciata dal Tribunale di Roma, XVI Sezione civile, in data 30.6.2022, depositata in cancelleria in data 04/07/2022, resa nella causa iscritta al n. 26813/2017 R.G. chiedendone la integrale riforma, per i seguenti motivi:

1) Illogicità manifesta della motivazione della sentenza impugnata. Affermano gli appellanti che *implicitamente, il Tribunale riconosce nei soci del 1993 gli unici legittimati a partecipare ad una assemblea atta a dare nuova vita alla Democrazia Cristiana* ma, per converso, che non avrebbe percepito *che i convenuti, per ottenere il provvedimento di volontaria giurisdizione* (decreto Tribunale di Roma, Dott. Romano che ha disposto la fissazione dell'assemblea le cui determinazioni rappresentano



l'oggetto dell'impugnativa), hanno invocato la convocazione della Democrazia Cristiana storica, omettendo essi di indicare che, in base allo Statuto del partito, la qualifica di socio si ha con l'iscrizione da effettuarsi anno per anno.... In quanto solamente i soci del 1993 avevano la qualifica giuridica legittimante alla richiesta di convocazione della assemblea dei soci della Democrazia Cristiana legittimati a partecipare ad una assemblea atta a dare nuova vita alla Democrazia Cristiana.

2) Si ripropongono qui, giacché non esaminate dal Tribunale, tutte le ulteriori deduzioni svolte in primo grado a sostegno della domanda attorea.

Con il presente atto si costituisce in giudizio il Signor RENATO GRASSI per resistere alle avverse domande in quanto inammissibili ed infondate.

1. INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX ARTT.342 e 348 bis c.p.c.

L'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata. Come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza a SS.UU. n.8825/2017 *“allorché la sentenza di primo grado pronunci sulla domanda in base ad una pluralità di autonome ragioni, ciascuna di per sé sufficiente a giustificare la decisione, come al giudice è consentito qualora egli, ritenendo di poter fondare la decisione sopra una determinata ragione di merito, ritenga utile valutare anche un'altra concorrente ragione, parimenti di merito, al fine di fornire adeguato sostegno alla decisione adottata, la parte soccombente ha l'onere di censurare specificamente con l'atto di appello ciascuna delle ragioni della decisione”*.

Ed ancora, *“alla parte volitiva dell'appello, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Pertanto, non si rivela sufficiente il fatto che l'atto d'appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, **che le ragioni sulle quali si***



fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata”.

L’impugnazione avversaria non consente di cogliere né i motivi reali né la loro articolazione né, infine, il fine processuale.

Nel “primo motivo” non si riesce neppure a cogliere le finalità di impugnazione in quanto si opera una mera “interpretazione” implicita al fine di censurare il precedente provvedimento del Giudice Dott. Romano. Il breve ragionamento si incentra solamente su profili di legittimazione e non entra nel merito di nessun capo della sentenza.

Il “secondo motivo” sostanzialmente non esiste in quanto non è articolato ma risulta un acritico rinvio alle domande formulate in primo grado e non, dunque, a motivi di contestazione della sentenza.

Concludendo, l'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dall'art. 342 c.p.c., integra una nullità che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, senza alcuna possibilità di sanatoria dell'atto a seguito della costituzione dell'appellato - in qualunque momento essa avvenga - e senza che tale effetto possa essere rimosso dalla specificazione dei motivi (qualora avvenuta in corso di causa).

In via subordinata, l’appello merita di essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.348 bis cpc (vigente *ratione temporis* ante Riforma Cartabia) in quanto in assenza dei motivi di impugnazione non sussiste una ragionevole probabilità di essere accolto.

La normativa processuale impone al ricorrente in appello (almeno) di circoscrivere il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata; sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passa-



to, imponendo un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice.

Nell'appello dei signori Cerenza e De Simone, tale articolato non è, ad avviso di chi scrive, minimamente percepibile e, anzi, risulta faticoso anche comprendere il motivo per cui la sentenza gravata debba ritenersi – come eccepito – illogica; per altro verso - come si vedrà – si asserisce una omessa pronuncia su aspetti che, al contrario, sono stati tutti affrontati e decisi.

2. SUL PRIMO MOTIVO

Si ricorda agli appellanti che l'oggetto del giudizio di primo grado era, ed è, l'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea del 25/26.2.2017 ritenute invalide per asserito difetto di legittimazione dei richiedenti.

Il rilievo è infondato. Il Tribunale di Roma, Sez. III Imprese, Dott. Guido Romano, con provvedimento del 13/14.12.2016 emesso nell'ambito del procedimento ex artt. 20 e 2367 c.c. R.G.7756/2016, su istanza dei ricorrenti (tra cui l'esponente), ha così decretato:

- *Dispone la convocazione dell'assemblea nazionale degli associati della associazione non riconosciuta Democrazia Cristiana presso la sala Leptis Magna dell'Hotel Ergife di Roma (via Aurelia n.619) per il giorno 25 febbraio 2017 ore 21,00 in prima convocazione e per il giorno 26 febbraio 2017 ore 10,00 in seconda convocazione per deliberare sul seguente ordine del giorno: a) nomina del presidente pro tempore della riunione e del segretario verbalizzante; b) nomina del presidente della associazione; c) varie ed eventuali.*
- *Designa il ricorrente Nino Luciani a presiedere detta assemblea e ad eseguire tutte le formalità necessarie conseguenti alla disposta convocazione.*



Il Tribunale, pur se – nella sola epigrafe – ha erroneamente qualificato i convenuti in primo grado quali “iscritti alla Democrazia Cristiana del 1993” (mero refuso materiale) e non quali soci della DC “storica” ha chiaramente ed esaurientemente evidenziato che:

“Tale questione, dunque, indipendentemente dalla circostanza, eccepita dalla difesa dei convenuti, del difetto di impugnazione del provvedimento del giudice Romano presso la Corte d’Appello entro il termine previsto dall’art. 739 c.p.c., non afferisce alle modalità di convocazione dell’assemblea dei soci della Democrazia Cristiana tenutasi il 26/02/2017, all’esito della quale sono state adottate le delibere impugnate, ma al diverso profilo della legittimazione ad agire dei convenuti in quel procedimento di volontaria giurisdizione che si è concluso con il provvedimento sopra riferito e che non è stato oggetto di impugnativa nemmeno nel presente giudizio (cfr. pag. 3 memoria di replica parte attrice), anche qualora si ritenesse la relativa facoltà ancora attuale in virtù dell’omessa notifica del provvedimento idonea a far decorrere il termine di cui all’art.739 secondo comma c.p.c.. E ciò tenuto conto che tale provvedimento non può certamente farsi rientrare, neppure implicitamente, tra gli “atti prodromici alle delibere assembleari del 26/2/2017” di cui è stato chiesto l’accertamento dell’invalidità, proprio in quanto provvedimento giurisdizionale reso in sede di volontaria giurisdizione ed avente la diversa finalità sottesa alla disciplina di cui all’art. 20 c.c. (superare l’inerzia nella convocazione assembleare su iniziativa di un decimo degli associati), quindi, a definizione di una fase logicamente preliminare e cronologicamente precedente a quella, successiva, di convocazione dell’assemblea dei soci da parte del soggetto designato dall’autorità giudiziaria.

Ne consegue l’irrelevanza, nel presente giudizio, di ogni questione attinente alla dedotta violazione dello Statuto della Democrazia Cristiana dell’aprile 1992, da parte dei ricorrenti ex art. 20 c.c., che vizierebbe in radice, secondo le allegazioni di parte attrice, gli atti e le deliberazioni dell’assemblea oggetto di causa e l’assorbimento delle altre censure strettamente connesse a quella in esame...”



Gli appellanti, al riguardo, non hanno dedotto assolutamente nulla soffermandosi, peraltro in maniera molto sintetica e distorta, sull'asserito difetto di legittimazione dei soggetti che avevano presentato il ricorso ex art.20 c.c. in base al quale il Tribunale aveva disposto la fissazione dell'assemblea (la cui sola deliberazione è stata impugnata). Il Tribunale ha chiaramente motivato statuendo che tale rilievo (pur tralasciando il fatto che detto provvedimento non era mai stato impugnato) non afferisce alle modalità di convocazione dell'assemblea dei soci della Democrazia Cristiana tenutasi il 26/02/2017 ma alla legittimazione degli attori in quel giudizio.

Affermare che il Tribunale avrebbe *implicitamente* riconosciuto ai soci del 1993 il diritto di partecipare alla assemblea è una convinzione errata e, comunque, del tutto ininfluyente (sottolineandosi, peraltro, che sia Cerenza che De Simone hanno partecipato a detta assemblea).

Il Tribunale non ha affatto "negato" agli attori di impugnare la delibera assembleare (come si sostiene erroneamente nell'atto di appello) ma, per converso, ne ha riconosciuto la legittimazione (cfr. pag.9 "*Deve essere invece accertata la legittimazione ad agire degli attori Cerenza Raffaele, in proprio e quale Presidente dell'Associazione degli iscritti alla Democrazia Cristiana del 1993 e De Simoni Franco, quest'ultimo in proprio*") prendendo posizione su ogni domanda per poi determinarne il rigetto perché infondata o contraddittoria o generica o, infine, perché carente di interesse e priva della indicazione di un qualche pregiudizio.

Anche nel merito, dunque, l'appello è sorretto da eccezioni non pertinenti e meramente speciose.

Si ribadisce, tuttavia, che gli attori non avrebbero potuto contestare la validità di convocazione della assemblea né sotto il profilo processuale né sotto il profilo sostanziale e, in ogni caso, ne sono decaduti dal diritto per plurime ragioni.

Il Tribunale di Roma nel decreto del 14.12.2016 ha dato atto (i) che l'istanza



ex art.20 c.c. era legittima in quanto la richiesta proveniva da un numero di associati superiore al 10% degli iscritti, (ii) che in considerazione della decadenza di tutti gli organi sociali della DC non poteva evidentemente ritenersi necessaria alcuna preventiva richiesta all'amministratore.

La deliberazione del Tribunale ha dunque riconosciuto legittimi tutti i presupposti per la convocazione dell'assemblea della DC.

In tema di procedimento in camera di consiglio, l'art.739 c.p.c. dispone che *“Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si puo' proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto se e' dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se e' dato in confronto di piu' parti”*.

Se dunque, gli attori intendevano contestare il provvedimento, l'unico rimedio era l'impugnazione dello stesso.

E poiché, è immanente al diritto positivo il principio della certezza dei rapporti giuridici, ne deriva che il termine di impugnazione non può che farsi decorrere dalla conoscenza “legale” del provvedimento da impugnare e cioè di una *“conoscenza conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere, la quale sia normativamente idonea a determinare da sé detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale* (cfr. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 10 marzo 2016, n. 4727).

Il termine decadenziale di 10 giorni è decorso – oltre che dalla data di deposito del 14.12.2016, **(a)** dal 2.2.2017 giorno di pubblicazione in GU dell'avviso di convocazione, nonché **(b)** dal 25/26.2.2017 giorno in cui si è tenuta regolarmente l'assemblea e, infine, **(c)** dal 4.4.2017 data di notifica dell'atto di citazione di cui al giudizio di primo grado.

In considerazione di quanto esposto il decreto del Tribunale di Roma del



14.12.2016 è da considerarsi, alla stregua della normativa di cui all'art.741 c.p.c., perfettamente efficace per acquiescenza prestata dagli attori.

Di talchè l'impugnazione di un decreto di fissazione di una assemblea celebratasi regolarmente due mesi prima, non opposto né reclamato, è da ritenersi processualmente inammissibile.

Si ricorda, in ogni caso, che l'elenco, impiegato per convocare l'assemblea, fu una prima ricognizione (nel 2012) dei soci del 1992, costruito per autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, lettera v.

Una seconda volta (nel gennaio 2017), quando fu convocata l'Assemblea dei soci del febbraio 2017, il Sig. Luciani (designato dal Tribunale che aveva già accertato la ritualità dell'elenco dei soci) aveva esteso - con il consenso del giudice, con un secondo provvedimento - l'invito anche ad "eventuali altri aventi titolo come da Sentenza Cassazione, S.U. n. 25999/10 e da Sentenza Trib. Civile di RM, III Sez. Rep. n. 17177/2015".

Lo scopo era quello di includere comunque tutti i soci ed anche quelli che non fossero stati considerati, per un eventuale disguido, nella prima ricognizione; tanto che, proprio in virtù di tale estensione i Signori De Simoni e Cerenza (ed altri) furono accettati come soci pur non essendo inclusi nell'elenco depositato in Tribunale).

I Signori Cerenza Raffaele e Franco De Simoni sono stati convocati ed hanno partecipato alla assemblea del 25/26.2.2017 nella cui sede hanno allegato una comunicazione contenente proprie riflessioni.

Non solo il vaglio giudiziario ha già qualificato come legittima la qualità di socio dei richiedenti la convocazione dell'assemblea ma, gli stessi appellanti (tramite produzione di apposite autocertificazioni) hanno attestato esattamente il contrario di quanto qui asserito.

3. SUL SECONDO MOTIVO



Gli attori appellanti qualificano come “secondo motivo” un frettoloso rinvio a *“tutte le ulteriori deduzioni svolte in primo grado a sostegno della domanda attorea, sopra articolate nei punti da 1 a 9 del riepilogo della controversia, in quanto autonomamente idonee ad infirmare in toto la validità dell’operato dei convenuti e odierni appellati” “giacchè non esaminate dal Tribunale”*.

L’assunto non è veridico e denota scarsa convinzione nell’impugnazione.

Il Tribunale ha dedotto in merito a tutte le domande e le ha rigettate con motivazioni pertinenti e specifiche mentre, nell’atto di appello, non si enuncia alcuna critica o censura né diversa ricostruzione fattuale o giuridica e, dunque, i relativi capi debbono necessariamente qualificarsi come non impugnati.

Nello specifico:

Le doglianze relative al tesseramento/soci (punti 1, 2, 3, 6, 7 e 9) sono state rigettate e motivate a pag.10, 11 e 12 della sentenza.

Le doglianze relative allo Statuto (punto 4) sono state rigettate e motivate a pag. 12 della sentenza.

Le doglianze relative al gruppo Fontana (punto 8) sono state rigettate e motivate a pag. 13 della sentenza.

Le doglianze relative alla convocazione/odg (punto 5) sono state rigettate e motivate a pag. 12/13 della sentenza.

Il secondo motivo di appello è dunque inesistente ed infondato nonché sorretto da presupposti esposti consapevolmente in maniera inesatta.

Tutto ciò considerato il Sig. Renato Grassi come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, rassegna le seguenti

Conclusioni

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*,

In via di correzione:

espungere dall’epigrafe relativa alla descrizione dei convenuti (Luciani Nino,



Alessi Alberto, Grassi Renato, Gubert Renzo e Fontana Giovanni) al rigo 4 della pag. 1 della sentenza la locuzione “*dell’Associazione degli iscritti alla Democrazia Cristiana del 1993*” in quanto gli stessi sono semplicemente soci della Democrazia Cristiana “storica”.

Nel merito, in via principale:

- dichiarare inammissibile l’appello ai sensi degli artt. 342 cpc e/o 348 bis cpc;
- in ogni caso rigettare l’appello integralmente perché infondato in fatto e in diritto confermando la sentenza impugnata.
- Con vittoria di compensi professionali.

In via istruttoria:

Si deposita, oltre all’atto di citazione in appello:

1) Fascicolo di I grado

Roma, 24 gennaio 2024

(avv. Filippo Chiamonte)

